

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3849

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(DINI)

di concerto col **Ministro dell'interno**

(JERVOLINO RUSSO)

col **Ministro delle finanze**

(VISCO)

e col **Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MARZO 1999

Ratifica ed esecuzione del Protocollo modificativo della Convenzione sottoscritta il 15 novembre 1979 tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione fiscale, fatto a Bologna il 3 dicembre 1997

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	4
Testo del Protocollo	»	5

ONOREVOLI SENATORI. — Il Protocollo di modifica della Convenzione fiscale italo-argentina (d'ora in avanti «il Protocollo») ha lo scopo di modificare il paragrafo 3 dell'articolo 24 della vigente Convenzione, riguardante il metodo per evitare la doppia imposizione nella Repubblica argentina.

L'intervento di cui trattasi trae origine da una istanza della controparte, derivante dall'intervenuta modifica della legislazione nazionale, la quale, a sua volta, aveva determinato il passaggio dal sistema impositivo basato sulla territorialità a quello effettuato in base al principio dell'utile mondiale.

La Convenzione attualmente in vigore è stata negoziata nella vigenza del sistema della territorialità, pertanto l'articolo 24 ora vigente, nel disciplinare i metodi per eliminare la doppia imposizione, prevede, per quanto concerne l'Argentina (paragrafo 3), l'esclusione dalla base imponibile, sulla

quale viene calcolata l'imposta argentina, dei redditi provenienti dall'Italia.

In seguito alla modifica di cui si è riferito, la controparte ha chiesto di sostituire la formula dell'esenzione con quella dell'imputazione, già presente nella Convenzione per quanto riguarda il nostro Paese. Come si è detto, il contenuto del suddetto Protocollo si limita proprio ad intervenire sulla disposizione relativa ad eliminare la doppia imposizione sui redditi di fonte italiana.

È comunque appena il caso di ricordare che, costituendo la Convenzione in parola il risultato di negoziati volti a perseguire obiettivi di ponderazione di interessi contrapposti, ossia la ripartizione fra gli Stati contraenti dei rispettivi ambiti di imponibilità, la reciprocità dei vantaggi e degli svantaggi che ne conseguono produce complessivi effetti di compensazione finanziaria, rendendo neutro il riflesso del provvedimento rispetto al gettito fiscale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo modificativo della Convenzione sottoscritta il 15 novembre 1979 tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione fiscale, fatto a Bologna il 3 dicembre 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo modificativo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dal Protocollo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



PROTOCOLLO MODIFICATIVO
DELLA
CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 15 NOVEMBRE 1979
TRA
LA REPUBBLICA ITALIANA
E
LA REPUBBLICA ARGENTINA
PER
EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI
IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL
PATRIMONIO
E
PER PREVENIRE L'EVASIONE FISCALE

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Argentina, desiderosi di modificare la disposizione dell'Articolo 24, 3 (che si riferisce all'eliminazione della doppia imposizione per la Repubblica Argentina) della "Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina per Evitare le Doppie Imposizioni in materia di Imposte sul Reddito e sul Patrimonio e per Prevenire l'Evasione Fiscale", sottoscritta a Roma il 15 novembre 1979, hanno deciso di concludere un Protocollo Modificativo della suddetta Convenzione.

Il terzo paragrafo dell'Articolo 24 sarà sostituito dal seguente:

"Nella Repubblica Argentina, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente:

Quando un residente dell'Argentina ottiene redditi o possiede cespiti patrimoniali che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, possono essere sottoposti ad imposizione in Italia, potrà dedurre:

- a) sull'imposta prelevata sui redditi di detto residente, un importo pari all'imposta sul reddito effettivamente pagato in Italia;
- b) sull'imposta prelevata sul patrimonio di detto residente, un importo pari all'imposta sul patrimonio effettivamente pagata in Italia.

Tuttavia in entrambi i casi questa deduzione non potrà eccedere la parte dell'imposta sul reddito o sul patrimonio calcolata prima della deduzione, corrispondente, a seconda dei casi, ai redditi o al patrimonio che possono sottoporsi ad imposizione in Italia."

Le disposizioni del presente Protocollo Modificativo costituiranno parte integrante della Convenzione suddetta ed entreranno in vigore dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica. Le suddette modifiche saranno applicabili conformemente a quanto stabilito nel paragrafo 2 dell'Articolo 30 della suddetta Convenzione.

In fede di che i rappresentanti del Governo della Repubblica Italiana e del Governo della Repubblica Argentina, debitamente autorizzati a farlo, hanno sottoscritto il presente Protocollo.

Fatto a *Bologna*, il *3 dicembre 1954*, in duplice esemplare originale, in lingue italiana, spagnola e francese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza prevarrà la lingua francese.


PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA


PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ARGENTINA